

## **Erogazione del Servizio**

Il ricorso, contro i verbali redatti dai vari organi accertatori, può essere presentato dal conducente o dall'obbligato in solido (intestatario del veicolo) del veicolo oggetto della violazione, entro 60 giorni dalla contestazione della violazione ovvero dalla notifica del verbale.

Può essere presentato direttamente al Prefetto o per il tramite dell'organo accertatore.

Può essere concessa la rateizzazione delle sanzioni pecuniarie inflitte o da infliggere con l'ingiunzione su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate (art. 26 L. 689/81). Il Prefetto decide in merito al ricorso presentato dall'interessato, dopo aver esaminato il verbale, gli atti e la documentazione depositata, sia dall'interessato che dai verbalizzanti, nonché le controdeduzioni prodotte dall'organo che ha accertato la violazione.

Con il ricorso può essere richiesta l'audizione personale.

- In caso di rigetto del ricorso, il Prefetto emette ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio della cifra indicata nel verbale.
- In caso di accoglimento del ricorso, è emessa ordinanza di archiviazione degli atti.

Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento, l'interessato può proporre opposizione, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento (che sono elevati a 60 se l'interessato risiede all'estero), al Giudice di Pace del luogo dove è stata commessa la violazione.

## **Documentazione**

Il ricorso, in carta semplice, deve essere presentato (entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione dell'infrazione) all'Ufficio a cui appartiene l'organo accertatore, corredato dall'eventuale documentazione ritenuta idonea o, come detto, direttamente al Prefetto

## **La normativa**

- Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285, artt. 203 e 204 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche

- D.P.R. 16.12.1992 n. 495

## **Durata del procedimento**

Il Prefetto, secondo quanto previsto dall'art. 204 del C.d.S. emette il provvedimento relativo al ricorso entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'organo accertatore.

Secondo quanto previsto dall'art. 1 bis, i termini di cui al comma 1bis e 2 dell'art. 203 (il Prefetto trasmette all'organo accertatore il ricorso pervenuto entro 30 giorni ... il responsabile dell'ufficio o comando trasmette gli atti al Prefetto entro 60 giorni) sono perentori e si cumulano fra loro ai fini della considerazione della tempestività dell'adozione dell'ordinanza ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del Prefetto il ricorso si intende accolto.

## **Sede ufficio:**

Via Mazzini, 75 - 23100 Sondrio ~ Aperto da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00; giovedì dalle 15.00 alle 17.00